



2C\_297/2014 /tur

**RICEVUTO**

23 MAG. 2014

**Decreto del 22 maggio 2014  
Il Corte di diritto pubblico**

Composizione

Giudice federale Zünd, Presidente.

Partecipanti al procedimento

**I.S.S.E.A. SA**, Università privata a distanza,  
via Cantonale, World Trade Center, 6982 Agno,  
patrocinata dall'avv. Andres Alessandro Martini,  
via Nassa 21, casella postale 5376, 6901 Lugano,  
ricorrente,

**contro**

**Gran Consiglio del Cantone Ticino**, 6501 Bellinzona,  
rappresentato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino,  
6500 Bellinzona.

Oggetto

Ricorso contro la modifica della legge del 3 ottobre 1995  
sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola  
universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli  
Istituti di ricerca, adottata dal Gran Consiglio della  
Repubblica e Cantone Ticino il 16 dicembre 2013, e  
contro il relativo regolamento promulgato dal Consiglio di  
Stato del Cantone Ticino il 18 febbraio 2014.

## **Il Presidente della II Corte di diritto pubblico,**

### **visto:**

il ricorso in materia di diritto pubblico esperito il 24 marzo 2014 da I.S.S.E.A. SA – Università privata a distanza, contro la modifica della legge del 3 ottobre 1995 sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca (LUSI/SUPSI), adottata dal Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino il 16 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° marzo 2014, nonché contro il relativo regolamento (Reg. LUSI/SUPSI) promulgato dal Consiglio di Stato il 18 febbraio 2014 ed entrato immediatamente in vigore (vedasi Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino del 21 febbraio 2014);

l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nell'impugnativa;

l'art. 103 LTF;

### **premesse:**

che le modifiche contestate si riferiscono in particolare alla protezione delle denominazioni universitarie, nel senso che le autorizzazioni alla denominazione universitaria verranno concesse unicamente a scuole di livello terziario che dispongono di un accreditamento istituzionale da parte delle autorità nazionali o intercantonali competenti (art. 14 LUSI/SUPSI), mentre quelle accordate in base alle precedenti normative a scuole non ancora accreditate decadranno automaticamente dopo tre mesi dall'entrata in vigore della normativa modificata (art. 26b LUSI/SUPSI);

che dette modifiche sono state adottate al fine di adeguare la legislazione cantonale alla nuova legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), la cui entrata in vigore dovrebbe avvenire all'inizio del 2015 e che prevede norme analoghe (cfr. art. 28 segg. per l'accREDITAMENTO; art. 75 e 76 per il regime transitorio, della durata di otto anni);

**considerando:**

che, invitato ad esprimersi sull'istanza provvisoria entro il 28 aprile 2014 il Consiglio di Stato, in rappresentanza del Gran Consiglio, ha avvertito la richiesta;

che, in tali circostanze, il Presidente deve ponderare gli opposti interessi valendosi della propria latitudine di giudizio (cfr. DTF 107 Ia 269 consid. 1 con rinvio);

che, in linea di principio, non è concesso l'effetto sospensivo ai ricorsi esperiti contro atti normativi cantonali, incluse le norme intercantionali, dato l'interesse pubblico preponderante alla loro immediata entrata in vigore, salvo se le possibilità di esito favorevole risultano così evidenti che appare giustificato derogare a detto principio (cfr. CLAUDE-EMMANUEL DUBEY, *Le contentieux administratif*, Ginevra – Zurigo – Basilea, 2013, pag. 166)

che allo stato attuale del procedimento, l'esito della causa non appare certo ma dev'essere oggetto di attenta disamina, motivo per cui la presente istanza non può essere decisa in base alle possibilità di esito favorevole del ricorso;

che a sostegno della propria istanza la ricorrente afferma, in sintesi, che i disposti cantonali contestati, oltre a disattendere la normativa federale, segnatamente il regime transitorio ivi instaurato della durata di 8 anni, le creerebbero pregiudizi irreparabili (perdita di credibilità nei confronti dei propri studenti), dato che essa si troverebbe dopo tre mesi dall'entrata in vigore della nuova normativa cantonale privata della sua attuale denominazione di cui dispone dal 2002, senza potere ottenere entro lo stesso termine un accreditamento istituzionale, la relativa procedura necessitando tempi più lunghi;

che, da parte sua, il Consiglio di Stato fa valere in primo luogo che le modifiche litigiose perseguono importanti interessi di natura pubblica, segnatamente che il loro scopo è di rafforzare il sistema di protezione dei nomi nonché di difendere gli interessi degli studenti, contrastando la diffusione di sedicenti istituti universitari sul territorio cantonale che rilasciano titoli accademici senza però che la formazione data sia effettivamente di livello terziario;

che, visti gli obiettivi perseguiti, le modifiche contestate devono potere trovare immediata applicazione, essendo necessario per lo Stato di

abbandonare il vecchio ordinamento giuridico, lacunoso e obsoleto e che la concessione del provvedimento richiesto, facendo tornare applicabile il previgente ordinamento, lo priverebbe dei mezzi necessari per contrastare gli abusi in materia di denominazione;

che, infine, il fatto che la ricorrente dopo la scadenza dei 3 mesi di cui all'art. 26b LUSI/SUPSI, non possa più utilizzare la denominazione concessale nel passato non le impedisce di continuare ad operare sotto le attuali sigle I.S.S.E.A oppure UNIPSA, espletando liberamente la sua attività d'insegnamento privato, senza danni irreparabili e senza pregiudizio alcuno dato che la sua credibilità non dovrebbe dipendere tanto dal nome utilizzato quanto più dalla qualità dell'insegnamento dispensato;

che, infine, 3 mesi costituiscono un tempo congruo per eventualmente avviare una procedura di accreditamento e che, con l'entrata in materia da parte della competente autorità, le verrà concessa un'autorizzazione provvisoria;

che, non essendo ancora entrata in vigore la LPSU, il fatto che la medesima prevede un regime transitorio diverso da quello instaurato dalla normativa cantonale ora impugnata non è di rilievo ai fini del presente giudizio, la questione apparendo infatti prematura;

che alla luce dell'argomentazione formulata dal Consiglio di Stato ticinese, l'interesse pubblico all'immediata esecutività della legge e del relativo regolamento contestati risulta invece essere preponderante rispetto agli interessati privati della ricorrente, rammentato poi che la normativa contestata è comunque già entrata in vigore e che quindi appare opportuno evitare un ulteriore cambiamento normativo;

che l'interessata peraltro, come osservato dal Consiglio di Stato, può comunque continuare la propria attività, dovendo solo rinunciare alla denominazione accordatale in precedenza, senza dimenticare che essa ha sempre la possibilità di chiedere nonché ottenere, effettuando le necessarie pratiche e se le relative condizioni sono soddisfatte, il rilascio di un'autorizzazione provvisoria;

che premesse queste considerazioni l'istanza in esame dev'essere respinta;

**decreta:**

**1.**

L'istanza con cui è chiesto il conferimento dell'effetto sospensivo è respinta.

**2.**

Comunicazione al patrocinatore della ricorrente e al Consiglio di Stato, per sé e in rappresentanza del Gran Consiglio del Cantone Ticino.

Losanna, 22 maggio 2014

In nome della II Corte di diritto pubblico  
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente:



Zünd